

STATUTO

**COMUNITA' ENERGETICA
RINNOVABILE DEI DUE MARI
DEL COMUNE DI
TARANTO - IMPRESA
SOCIALE S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TARANTO TA VIA ROMA 6

Numero REA: TA - 260177

Codice fiscale: 03478310737

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-03-2026 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

"COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE DEI DUE MARI DEL COMUNE DI
TARANTO - IMPRESA SOCIALE S.R.L."
in sigla "CER-TA'- impresa sociale s.r.l."

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO SOCIALE E DURATA

Articolo 1 Denominazione sociale

È costituita una società a responsabilità limitata qualificata come impresa sociale, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112, denominata "**COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE DEI DUE MARI DEL COMUNE DI TARANTO - IMPRESA SOCIALE S.R.L.**" in sigla "**CER-TA'- IMPRESA SOCIALE S.R.L.**".

Articolo 2 Sede

La Società ha sede legale nel Comune di **Taranto (TA)** all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.
Nei modi di legge, essa potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie ed uffici sia in Italia che all'estero.

Articolo 3 durata

La durata della società è fissata fino al **31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta)**, salvo proroga o anticipato scioglimento.

Articolo 4 scopo e oggetto sociale

La Società opera quale comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, del Decreto MASE n. 414/2023, delle Regole Operative GSE e della regolazione ARERA, ed esercita in via stabile e principale l'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro, ai sensi del D.Lgs 112/2017 art. 2 comma 1 lettera e), consistente nella produzione, nell'accumulo e nella condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e non lucrative e fornendo benefici ambientali, economici e sociali a favore dei soci e delle aree locali in cui opera, non perseguendo l'obiettivo di realizzare profitti finanziari e favorendo il più ampio coinvolgimento di tutti i soggetti indicati dal detto D.Lgs 112/2017.

La società intende promuovere e valorizzare l'autoconsumo diffuso di energia da fonti rinnovabili, consentendo ai consumatori finali e/o ai produttori di energia di associarsi per condividere l'energia localmente prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili nella disponibilità della società stessa. Essa si ispira ai principi del decentramento e della localizzazione della produzione energetica, dell'utilizzo consapevole ed ecosostenibile dell'energia e della partecipazione della comunità, promuovendo un modello energetico sostenibile, resiliente e

orientato alla produzione e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili.

La società persegue la propria funzione sociale favorendo l'accesso dei soci e delle aree locali interessate a forme di autoconsumo diffuso di energia prodotta da fonti rinnovabili, secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente. Tale finalità è perseguita mediante la fornitura di servizi, attività di coordinamento e supporto, nonché attraverso iniziative volte a generare benefici ambientali, economici e sociali per la collettività di riferimento.

La partecipazione alla Comunità Energetica Rinnovabile è aperta e volontaria; la società è autonoma ed effettivamente controllata dai soci, nel rispetto dei principi di trasparenza, responsabilità, parità di trattamento e non discriminazione.

La società può svolgere la propria attività anche nei confronti di soggetti terzi, purché ciò avvenga in coerenza con le finalità di utilità sociale e con la normativa vigente.

In via strumentale, accessoria e funzionale al perseguimento delle finalità di cui sopra, e senza che tali attività assumano carattere prevalente né operativo, la società potrà svolgere, sia nei confronti di soggetti privati che di enti pubblici, attività di consulenza, supporto tecnico-professionale, assistenza e coordinamento nel settore energetico, ivi comprese attività di analisi, studio, valutazione, progettazione di massima e supporto alla progettazione, nonché attività di supporto alla fornitura di servizi di efficienza energetica e di servizi energetici integrati, diagnosi energetiche, due diligence su impianti esistenti e/o di nuova realizzazione, attività di monitoraggio e verifica delle prestazioni energetiche e dei consumi, nonché assistenza tecnica e gestionale connessa a interventi di miglioramento dell'efficienza energetica su edifici esistenti o in costruzione e/o su impianti alimentati da fonti rinnovabili, restando in ogni caso esclusa l'esecuzione diretta di attività tecniche, operative, realizzative o manutentive, che potranno essere svolte esclusivamente da soggetti terzi abilitati e qualificati.

L'Impresa Sociale opera in conformità all'articolo 31 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 dicembre 2023, n. 414, e alle Regole Operative del Gestore dei Servizi Energetici - GSE, tempo per tempo vigenti.

Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e al fine di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità e di territorio, senza finalità di profitto finanziario, l'Impresa Sociale si prefigge di svolgere le seguenti

attività, in via stabile e principale, quali attività di interesse generale ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

L'Impresa Sociale esercita la produzione, l'accumulo e la condivisione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai fini di autoconsumo e coordina, nell'ambito della Comunità Energetica Rinnovabile, la condivisione dell'energia elettrica prodotta da impianti di cui detiene, a qualunque titolo, la disponibilità, nel rispetto del Decreto MASE n. 414/2023 e delle Regole Operative GSE.

Essa condivide, all'interno della medesima comunità, l'energia rinnovabile prodotta dagli impianti di produzione di proprietà o comunque nella disponibilità della Comunità Energetica Rinnovabile, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

L'Impresa Sociale può sottoscrivere accordi con soci, consumatori finali, prosumer, produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché con produttori terzi proprietari dei relativi impianti, per l'acquisizione, anche temporanea, della disponibilità degli impianti stessi, al fine di massimizzare la copertura dei consumi della comunità e i benefici ambientali ed economici connessi.

Può altresì sottoscrivere accordi con soci o con soggetti terzi per l'acquisizione della disponibilità di aree, spazi e immobili utili all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

L'Impresa Sociale può aderire a contratti o convenzioni con operatori del settore energetico debitamente autorizzati, senza accedere direttamente ai mercati dell'energia e senza svolgere attività di compravendita di energia in via diretta, fermo restando il rispetto della normativa vigente.

L'Impresa Sociale gestisce, direttamente o per il tramite di soggetti appositamente delegati, la Comunità Energetica Rinnovabile e i rapporti con il Gestore dei Servizi Energetici - GSE e con il gestore di rete competente, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

Essa promuove iniziative e sottoscrive accordi con imprese, enti pubblici e soggetti privati finalizzati all'ottenimento di incentivi, agevolazioni e strumenti di sostegno a favore dei membri della comunità per l'adozione di soluzioni energetiche sostenibili, per la riqualificazione energetica degli edifici e per l'accesso a beni e servizi a basso impatto ambientale, affidando le eventuali attività operative a soggetti terzi specializzati.

L'Impresa Sociale sostiene e promuove progetti e attività in ambito culturale, sociale e ambientale, anche finalizzati alla valorizzazione del territorio, al contrasto della povertà energetica e delle situazioni di vulnerabilità, nonché al rafforzamento della coesione sociale.

L'Impresa Sociale promuove iniziative di informazione,

formazione, orientamento e sensibilizzazione nel settore dell'energia rinnovabile, dell'efficienza energetica e della transizione energetica, anche attraverso eventi, seminari, pubblicazioni, strumenti digitali e attività divulgative, potendo affidarne l'organizzazione e la gestione a soggetti terzi specializzati. Le eventuali entrate derivanti da tali attività sono destinate esclusivamente alla copertura dei costi e non costituiscono attività commerciale.

L'Impresa Sociale promuove l'adozione, da parte dei soci di soluzioni tecnologiche e digitali idonee a favorire una gestione razionale dei consumi energetici, della produzione, dello stoccaggio e della condivisione dell'energia, potendo affidare lo sviluppo, la fornitura e la gestione di tali soluzioni a società terze specializzate.

L'Impresa Sociale promuove iniziative relative alla mobilità sostenibile, all'installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, alla domotica e agli interventi di efficientamento energetico, affidando l'esecuzione e la gestione delle relative attività esclusivamente a soggetti terzi abilitati e qualificati.

I benefici eventualmente riconosciuti ai soci delle attività della Comunità Energetica Rinnovabile hanno natura strumentale e funzionale al perseguimento delle finalità di utilità sociale dell'Impresa Sociale e non costituiscono controprestazione sinallagmatica, né attribuiscono diritti di natura lucrativa o patrimoniale.

L'Impresa Sociale non svolge direttamente attività di natura tecnica, professionale, commerciale o imprenditoriale riservata, né attività di installazione, gestione o manutenzione di impianti, che restano affidate esclusivamente a soggetti terzi specializzati, nel rispetto del Decreto MASE n. 414/2023, delle Regole Operative GSE e della normativa vigente.

Il tutto fermo restando che ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. b) del D.lgs 199/2021 i soci clienti finali mantengono i loro diritti in quanto tali compreso quello di scegliere il proprio venditore.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge, l'Impresa Sociale può compiere tutti gli atti e concludere le operazioni di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria strettamente strumentali al perseguimento dell'oggetto sociale, purché non incompatibili con la qualifica di impresa sociale e con l'assenza di finalità lucrative.

Articolo 5 Soci

Nel rispetto dell'art. 31 del D.Lgs. 199/2021 e dei relativi provvedimenti attuativi, possono assumere la qualifica di Soci: le persone fisiche, le PMI (piccole e medie imprese), anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende

pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, purchè risultino in grado di contribuire al perseguimento degli scopi sociali e purchè appartengano ad una delle seguenti categorie:

1) Soci consumatori: clienti finali titolari di un punto di connessione (POD) alla rete per il consumo di energia elettrica sottesi alla medesima cabina primaria ai sensi del DM MASE 414/2023 e delle Regole Operative GSE;

2) Soci produttori: produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, ove previsto dalla normativa vigente intestatari dell'officina elettrica di produzione o del codice ditta, nonché delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione ubicati nel territorio di operatività della Società;

3) Soci prosumer: clienti finali titolari di un punto di connessione (POD) alla rete per il consumo di energia elettrica e al contempo produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, ove previsto dalla normativa vigente intestatari dell'officina elettrica di produzione o del codice ditta, nonché delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione ubicati nel territorio di operatività della Società.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate. Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, né le imprese private che esercitano in via principale l'attività di produzione o commercio di energia elettrica e nemmeno le grandi imprese. I soci non devono svolgere come attività commerciale o professionale principale la partecipazione alla comunità energetica. E' fatto divieto ad un Socio di essere socio o membro per una stessa utenza di consumo o di produzione di un'altra configurazione per l'autoconsumo diffuso (CER). Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della Società, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della Società stessa salvo esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo.

Requisito per partecipare all'Società è la titolarità di un'utenza per l'approvvigionamento dell'energia elettrica con punto di connessione sotteso alla medesima cabina di trasformazione primaria. Nel caso in cui un soggetto abbia pluralità di punti di connessione sottesi alla medesima cabina primaria e vi partecipi per tutti o alcuni, i diritti

sociali a lui spettanti saranno comunque proporzionali alla quota di partecipazione posseduta.

Le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo dell'impresa sociale ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Ai sensi dell'art. 26 commi 2 e 3 del D.Lgs 179/2012 possono essere create categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinarsi il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile.

Articolo 6 domanda di ammissione per divenire soci

In ragione della partecipazione aperta e volontaria alla comunità energetica rinnovabile di cui alla lett d) comma 1 art. 31 D.lgs 199/2021, chi intende divenire socio dell'impresa sociale dovrà presentare all'organo amministrativo domanda di ammissione scritta che dovrà contenere:

- se trattasi di persona fisica:

(i) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, contatto telefonico mobile, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria;

(ii) i codici identificativi, i codici dei punti di connessione (POD) e della loro relativa ubicazione e la tipologia, se socio consumatore o prosumer;

(iii) gli impianti o le sezioni di impianti di produzione la cui energia prodotta ed immessa nella rete e non direttamente autoconsumata rilevi nella comunità energetica ai fini del calcolo dell'energia elettrica condivisa, se socio produttore o prosumer;

(iv) copia dell'ultima annualità di bollette dell'energia elettrica ai fini della stima del consumo di energia elettrica durante l'anno solare, qualora non accessibili attraverso canali istituzionali;

(v) l'ammontare della quota di capitale che intende eventualmente sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

(vi) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

- se trattasi di società, associazioni od enti la domanda di ammissione dovrà altresì contenere le seguenti informazioni::

(i) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il contatto telefonico mobile, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;

(ii) nel caso di imprese, i codici ATECO prevalenti dell'attività economica svolta e la dichiarazione che la partecipazione alla Società in quanto comunità energetica non costituisce l'attività commerciale o industriale principale e che il codice ATECO è diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00;

(iii) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la presentazione della domanda di ammissione;

(iv) la qualità della persona che sottoscrive la manifestazione di interesse;

(v) nel caso di impresa, la dichiarazione attestante la natura di PMI;

(vi) la documentazione attestante la potenza dell'impianto e/o la quantità di energia consumata;

(vii) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto e di attenersi al Regolamento Interno ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

La Società non prevede limitazioni arbitrarie né discriminazioni di natura economica o personale nell'ammissione dei soci, nel rispetto dei principi di partecipazione aperta e volontaria di cui all'art. 31 del D.Lgs. 199/2021.

L'organo amministrativo, in caso di ricezione, con le suindicate modalità, di domanda di ammissione da parte di soggetti terzi per divenire soci, ha facoltà di aumentare a pagamento il capitale della società ai sensi dell'articolo 2481 c.c. rispettando i seguenti limiti e le seguenti modalità di esercizio:

- la decisione di aumento del capitale potrà essere adottata dall'organo amministrativo esclusivamente ove siano state ricevute dal medesimo le suddette domande di ammissione;

- la decisione di aumento del capitale potrà essere adottata anche in più soluzioni, ma non più di una volta, per ogni esercizio sociale;

- la decisione di aumento potrà essere adottata mediante emissione di sole quote da liberarsi in denaro, anche senza sovrapprezzo, e mediante offerta delle quote di nuova emissione ai terzi che hanno presentato la domanda di ammissione, escluso il diritto di opzione per i soci, salva l'applicazione della vigente normativa di tutela in loro favore;

- la decisione di aumento potrà essere adottata prevedendo esclusivamente un aumento di capitale non superiore al 10% del capitale sottoscritto versato ed esistente alla data di

assunzione della decisione con previsione di un limite di quote che potrà essere sottoscritto da ciascun terzo.

- l' offerta delle quote di nuova emissione ai terzi che hanno presentato domanda di ammissione verrà effettuata secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Società, con la sostenibilità economica e gestionale dell'Impresa Sociale e con la tutela degli interessi della Comunità Energetica Rinnovabile, ma, indipendentemente dalla quota in sottoscrizione richiesta nella domanda di ammissione, ciascun terzo potrà sottoscrivere quote esclusivamente entro il limite massimo deciso dall'organo amministrativo;

- in caso l'aumento di capitale deciso non consenta l'ammissione di tutti i soggetti che hanno presentato la relativa domanda, verranno offerte le quote di nuova emissione ai terzi secondo l'ordine cronologico delle domande di ammissione.

Nell'ipotesi che l'organo amministrativo non ritiene opportuno avvalersi della presente facoltà di aumentare il capitale sociale, può convocare l'assemblea per l'adozione dell'eventuale delibera di aumento di cui al presente articolo.

Ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs 112/2017 il terzo che ha presentato domanda di ammissione e non ha potuto sottoscrivere quote dell'aumento del capitale deciso dagli amministratori ha facoltà d'investire l'assemblea affinché quest'ultima deliberi eventualmente il ricorso ad altre forme di ingresso in società.

Articolo 7 Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Impresa Sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale formato dai conferimenti dei soci;
- b) dal fondo di riserva legale;
- c) da eventuali riserve straordinarie e da ogni altra riserva indivisibile prevista dalla normativa vigente;
- d) da qualunque liberalità che pervenga all'Impresa Sociale per essere impiegata al fine della realizzazione degli scopi sociali.

Il capitale sociale è di Euro **10.000,00 (diecimila virgola zero zero)** suddiviso in quote ai sensi di legge.

Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimento di beni in natura, crediti e prestazioni d'opera o servizi; l'eventuale polizza o fideiussione a garanzia del conferimento può essere sostituita con cauzione in denaro.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter Codice Civile gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi con applicazione dell'articolo 2473 Codice Civile. Nel caso di riduzione per perdite che incidano sul capitale sociale per

oltre un terzo può essere omissivo il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482 bis comma 2 Codice Civile in previsione dell'assemblea ivi indicata. La società potrà emettere titoli di debito ai sensi dell'articolo 2483 Codice Civile con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 8 Prestiti dei soci

I soci potranno sopperire all'eventuale fabbisogno finanziario della società effettuando versamenti alla società medesima, a fondo perduto od in conto capitale o in conto finanziamento fruttifero od infruttifero. Tali finanziamenti dovranno considerarsi infruttiferi di interessi qualora l'assemblea dei soci non disponga diversamente e potranno essere eseguiti anche in misura non proporzionale alle quote di partecipazione. I finanziamenti con obbligo di rimborso potranno essere effettuati solo dai soci iscritti al Registro delle Imprese con i limiti e le modalità previsti dalle norme vigenti, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3, secondo comma, del D. lgs. 112/2017 e successive modifiche

Articolo 9 Trasferimento quote

Ai sensi dell'articolo 8 del D. Lgs. 112/2017 e successive modifiche le modalità di ammissione ed esclusione di soci, nonché il rapporto sociale, sono regolati secondo il principio di non discriminazione, tenendo conto delle peculiarità della compagine sociale e della struttura societaria e compatibilmente con la forma giuridica di s.r.l. in cui l'impresa sociale è costituita. Le partecipazioni potranno essere liberamente trasferite inter vivos dai soci. Le quote sono intrasferibili a causa di morte salvo il diritto di recesso spettante a coloro che succedono al socio deceduto a titolo universale o particolare ai sensi dell'art. 2469 c.c..

Articolo 10 Recesso

Nel rispetto del presente statuto, il diritto di recesso spetta ai soci nei casi, con i limiti e nei modi previsti dalla legge e dal presente statuto. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata o a mezzo PEC con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, ovvero dal verificarsi del diverso fatto che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Inoltre ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. b) del D.lgs 199/2021 i soci clienti finali possono recedere in ogni

momento, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto il recesso, il rimborso della partecipazione del socio receduto e le relative conseguenze sono regolati dalle disposizioni dell'articolo 2473 Codice Civile e dall'articolo 3 del D.Lgs 112/2017.

Articolo 11 Esclusione del socio

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2473 bis c.c., nei confronti del socio che:

- a) abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione oppure che, con la sua condotta, dimostri di non essere più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto giuridico derivante dalla partecipazione alla Comunità Energetica Rinnovabile, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte dell'organo amministrativo, non adempia entro 60 (sessanta) giorni, al versamento della quota sottoscritta o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Società.

L'esclusione, con indicazione della motivazione posta a base della relativa delibera, è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.

L'esclusione ha effetto dalla ricezione da parte del socio della comunicazione di esclusione.

Ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs 112/2017 il socio escluso ha facoltà d'investire l'assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione in relazione al provvedimento di esclusione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina la cessazione del rapporto giuridico derivante dalla partecipazione alla Comunità Energetica Rinnovabile.

Ai sensi dell'articolo 2473 bis c.c. si applicano all'esclusione le disposizioni di cui all'art. 2473 c.c. relativo al recesso dei soci, esclusa la possibilità di rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale e si applica altresì l'art. 3 del D.Lgs 112/2017..

Articolo 12 obblighi e diritti dei soci